

Ticiale azzeta

D'ITALIA DEL REGNO

Anno 1913

Roma — Venerdì, 11 luglio

Numero 161

DIREZIONE arso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. II-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE Corse Vittorio Emanuele, 209 - Tel, 75-9i

Abbonamenti

> 10 > 22

tili abbonamenti si prendeno presso l'Amministrazione e gli U(fici pastali; decorrono dal 1º d'egni mese.

Inserzioni

Atti giudisiari . . Altri annunsi L. 0.35 } per ogni lines e spazie di lines.

Dirigore le richieste per le inserzioni esclusivamente alla

Amministrazione della Cazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 26 — all' Estere cent. 25
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

OIMAMO @

Parte ufficiale

Leggi e decreti: Legge n. 517 concernente la trasformazione di Istituti di istruzione e di educazione - Loggo n. 779 che converte in legge il R. decreto 30 gennaio 1913, n. 83, col quale il Governo del Re fu autorizzato a modificare la competenza dell'Ispellore superiore per le opere pubbliche in Tripolitania ed in Circnaica ed a definire, in relazione ad essa, quella del Ministro delle colonie e del Governatore — Leggo n. 780 che proroga il termine fissato dall'art. 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496, recante provvedimenti per l'istruzione superiore — R. decreto n. 773 col quale viene ag-giunto un articolo al regolamento per la scuola normale superiore di Pisa, approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 649 — R. decreto n. 775 col quale viene approvata una aggiunta al regolamento approvato con R. decreto 27 dicembre 1908, n. 819, riguardanle la concessione dei comparti-menti riservati sulle ferrovie dello Stato — RR. decreti nu-meri 776 e 777 rislettenti: Erezione in ente morale e rela-tiva approvazione di statuto — Elevazione di canone daziario pel Comune di Terranova di Sicilia -- Relazione eR. decreto per la proroga di poteri del R. commissario straordinario di Sora (Caserta) — Ministero delle finanze: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero della guerra: Ammissioni nei collegi militari — Disposizioni nel personale dipendente - Ministero del tesoro Direzione generale del debito pubblico: Smarrimento di ricevuta

— Perdite di certificati — Direzione generale del tesoro

— Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei
dazi doganali di importazione — Ministero ci agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale del commercio: Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno.

Parte non ufficiale

Diario estero — Cronaca italiana — Telegrammi deil' Agenzia Stefani - Bollettino meteorico - Insersioni.

PARTE UFFICI

LECCI E DECRETE

Il numero 517 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO 1.

Della trasformazione degli Istituti indicati nell'art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487

Per provvedere all'istruzione magistrale nei luoghi nei quali, per le speciali condizioni indicate nell'art. 65, comma 1º, della legge 4 giugno 1911, n. 487, più ne sia sentito il bisogno, il Governo del Re può procedere, con le norme degli articoli seguenti alla trasformazione totale o parziale in scuole complementari e normali con convitto o no, dei collegi, conservatori, educatori e di altri Istituti d'istruzione e di educazione torniti di personalità giuridica, e che siano obbligatoriamente mantenuti da enti aventi personalità giuridica.

Art. 2.

Le proposte di trasformazione degli Istituti indicati nell'articolo precedente, che di regola spettano al ministro previo parere della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione, saranno pubblicate all'albo del Consiglio scolastico della provincia nella quale ha sede l'Istituto da trasformare o delle Provincie che siano eventualmente interessate.

Nei trenta giorni dalla pubblicazione, le Provincie, i Comuni e chiunque vi abbia interesse, possono fare opposizione alla progettata trasformazione.

Sulle proposte medesime e sulle opposizioni eventualmente presentate debbono essere sentiti per le loro osservazioni:

- a) l'amministrazione dell'Istituto da trasformare;
- b) il Consiglio del Comune o dei Comuni interessati, ovvero, se l'Istituto da trasformare concerne l'intera Provincia o più del terzo dei Comuni di questa, il Consiglio provinciale;
 - c) il Consiglio scolastico;
- d) la sezione della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione primaria e popolare istituita dall'art. 77 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

La trasformazione può essere chiesta anche da ciascuno degli enti ora indicati, ma anche in questi casi dovranno osservarsi le prescrizioni precedenti.

Art. 3.

La trasformazione degli Istituti è ordinata con decreto Reale, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore d'istruzione, alla quale dovranno essere comunicati anche tutti gli atti di c nell'articolo precedente.

La Giunta stessa, oltre che sull'opportunità della trasformazione, darà il suo parere anche sui limiti e sulle modalità di questa, come sugli statuti e regolamenti pei nuovi Istituti o enti, che dovranno emanarsi tenendo conto anche delle disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sulle antichità e belle arti.

Art. 4.

Contro il decreto che provvede alla trasformazione è ammesso il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato a norma dell'art colo 23 del testo unico approvata con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.

Art. 5.

In ciascuna sede, tenuto conto delle scuole esistenti, può sempre essere istituita anche la sola scuola complementare o la sola scuola normale maschile, femminile o mista, anche se la scuola è trasformata e istituita in applicazione di leggi anteriori alla presente.

Art. 6.

Gli Istituti considerati nell'art. I della presente legge, pei quali non losse possibile o conveniente la trasformazione ai fini dell'articolo stesso potranno, con le norme degli articoli precedenti e tenuto conto delle condizioni speciali dei luoghi nei quali si trovano, e per quanto sia possibile anche delle tavole di fondazione essere trasformati in scuole popolari o in Istituti per l'infanzia, o in scuole elementari, o in assegno a favore delle scuole comunali locali, o in posti di studio da godersi in scuole complementari e normali, e nel caso di Istituti femminili anche in a'tri Istituti speciali di istruzione e di educazione o professionali femminili con o senza convitto.

I corsi elementari che così venissero istituiti saranno a sgravio dell'obbligo imposto ai Comuni dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961, in quanto sia stato mantenuto dalla legge 4 giugno 1911, n. 487.

TITOLO II.

Della trasformazione di Istituti governativi

Art. 7.

Per decreto Reale, su proposta del ministro dell'istruzione pubblica, può essere riordinata l'istruzione media e normale nei Comuni, nei quali l'assetto attuale degli Istituti più non corrisponda ai bisogni della popolazione scolastica e della cultura locale, secondo le norme stabilite negli articoli seguenti.

Art. 8.

Nei Comuni dove esistono ginnasi isolati, questi, anche se istituiti a totale carico dello Stato, in applicazione del decreto prodittatoriale di Sicilia 17 ottobre 1860, n. 233, possono essore trasformati in scuole normali o complementari, anche miste, comprendendo nella trasformazione i corsi magistrali, eventualmente istituiti nella stessa sede, a norma della legge 21 luglio 1911, n. 861.

È pure compresa in questa disposizione la trasformazione in scuola normale, giusta l'art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487, della scuola di lavora manuale educativo di kipatransone, nei limiti del fondo stanziato per detta scuola nel capitolo 71 dell'esercizio 1913-914.

Il Governo del Re è autorizzato ad istituire, con le norme che saranno stabilite dal regolamento, un corso speciale per il conferimento della abilitazione all'insegnamento del lavoro manuale nell; scuole normali.

Alla relativa spesa sarà provveduto coi fondi autorizzati dalla legge 4 gicgno 1911, n. 487.

La trasformazione dovrà essere richiesta dai Comuni nei quali i ginnasi si trovano o dagli enti che ne hanno il mantenimento.

Art. 9.

Su domanda degli enti interessati i ginnasi possono essere trasfor-

mati in scuole tecniche, alle quali può aggiungersi un corso tecnico complementare, specializzato in rapporto alle esigenze dei commerci e delle industrie locali. Scuole tecniche con o senza questi corsi tecnici complementari potranno, altresì, essere istituite, invece di ginnasi, nei Comuni siciliani, la cui popolazione raggiunga il limite prescritto dall'art. 19 del decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860, n. 263, quando i Comuni stessi lo richiedano.

I programmi e gli organici dei corsi tecnici complementari debbono essere sottoposti all'esame della Giunta provinciale delle scuole medie, istituita dall'art. 97 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e col parere e osservazioni di questa dovranno essere trasmessi alla Giunta del Consiglio superiore pel suo parere e proposte. Le relative spese sono a carico dei Comuni che li domandano, con un concorso dello Stato, pari all'ammontare dell'economia che si realizzerà all'atto della trasformazione del giunasio in scuola tecnica o che risulterà dalla istituzione di queste invece di ginnasi nei detti Comuni siciliani.

Colle stesse norme pei programmi e per gli organici, corsi tecnici complementari, quando vengano richiesti, potranno istituirsi anche presso le altre scuole tecniche regie o pareggiate; ma in tal caso le spese saranno totalmente a carico dei Comuni, o degli enti che mantengono le stesse scuole.

Art. 10.

Le tasse per i corsi tecnici complementari, all'infuori di quelle di diploma che saranno fissate dal Ministero nel regolamento e spetteranno allo Stato, vanno a beneficio degli enti che li hanno istituiti ed ai quali spetta fissare la misura di esse, come per tutte le ordinarie scuole medie e normali pareggiate.

Per queste, tuttavia, le tasse non possono mai essere interiori a quelle delle corrispondenti scuole governative. Qualora l'ente che mantiene una scuola pareggiata media o normale riconosca la necessità di elevarle a somme maggiori, le sue proposte del bono essere approvate con decreto del ministro dell'istruzione pubblica, sentito il parere della Giunta provinciale delle scuole medie e della Giunta del Consiglio superiore.

Per i detti corsi tecnici complementari e, in genere, per tutte le scuole medie e normali che non siano a totale carico dello Stato la frequenza di alunni non comunisti può essere subordinata ad un contributo da parte dei Comuni, ai quali gli alunni appartengono, a favore del Comune che sostiene il carico totale o parziale della scuola, oppure al pagamento di una soprattassa, sempre a favore del Comune sede della scuola, da parte degli alunni le cui famiglie abitino fuori del Comune medesimo.

La soprattassa non può essere mai superiore alla tassa scolastica normale.

Art. 11.

Su domanda degli enti interessati, e col parere favorevole del capo dell'Istituto e della Giunta provinciale delle scuole medie, possono essere istituite nelle scuole tecniche regie o pareggiate, a beneficio degli alunni di scuole professionali industriali, o simili, classi aggiunte serali, nelle quali i medesimi insegnamenti del corso ordinario siano svolti con effetti legali e fino al conseguimento della licenza tecnica in un numero di anni uguali o anche superiore al normale.

I programmi delle varie classi del corso serale saranno stabiliti volta per volta, dal Ministero della pubblica istruzione, il quale fisserà altresì la tassa annua di inscrizione in somma tale da ragguagliare, in totale, quelle che si pagano dagli alunni del corso ordinario.

Per la competenza passiva delle spese attinenti ai corsi serali val rono le stesse norme vigenti per le classi aggiunte delle scuole tecniche, delle quali esse fanno parte.

Art. 12.

I corsi tecnici complementari, di cui all'art. 9, sono di regola biennali. In casi eccezionali tali corsi potranno avere un maggior

numero di classi, sia che si tratti di nuova istituzione, sia in caso di trasformazione di altre scuole già esistenti, a qualunque Amministrazione esse appartengono.

Ove si tratti di trasformare in corso complementaro, annesso ad una scuola tecnica governativa, un'altra scuola Regia, anche dipendente da altro Dicastero, il relativo personale insegnante passerà alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, e sarà assunto nei ruoli organici delle scuole tecniche dello Stato, in quanto lo consenta la tabella H annessa alla legge 8 aprile 1908, n. 142, col grado e lo stipendio rispondenti ai titoli ed ai diritti dei singoli insegnanti.

Gl'insegnanti, che non potranno passare nei ruoli organici delle scuole tecniche, formeranno un organico speciale, conservando tutti i diritti acquisiti.

Art. 13.

Nei Comuni, nei quali esistono più scuole normali, qualora siano ritenuti soddisfatti i bisogni dell'istruzione magistrale con una soltanto od alcune di esse, a richiesta dei Comuni medesimi le scuole superflue potranno essere trasformate in altre scuole medie o complementari più rispondenti ai bisogni locali, sentito il parere del Consiglio scolastico e della Giunta provinciale per le scuole medie e quello della Giunta del Consiglio superiore.

Parimente'nei Comuni, ove esistono più scuole classiche e tecniche, nel caso previsto dal comma precedente, la scuola ritenuta superflua potrà essere trasformata in altra scuola, media o complementare o normale, più rispondente ai bisogni predetti, sentito il parere della Giunta provinciale per le scuole medie e della Giunta del Consiglio superiore.

Art. 14.

Nei casi di trasformazione previsti agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, i Comuni o gli altri enti interessati oltre a impegnarsi nelle forme e garanzie stabilite dalla legge comunale e provinciale di assumere gli obblighi derivanti dalla trasformazione stessa debbono versare all'erario, per il mantenimento delle nuove scuole, gli stessi contributi già da essi obbligatoriamente corrisposti per le scuole trasformate, compresi quelli che i Comuni stessi si siano obbligati di versare allo Stato per il mantenimento dei corsi magistrali istituiti in applicazione della legge 21 luglio 1911, n. 861. Questi ultimi sono versati al tesoro e reintegrati nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in aumento allo stanziamento iscritto in applicazione dell'art. 65 della legge 4 giugno 1911, numero 487.

La facoltà data al ministro col primo comma dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 861, di istituire fino a quindici corsi magistrali negli anni 1911-912 e 1912-913 è estesa all'anno 1913 914 e il numero dei corsi che si potranno istituire è portato fino a trenta.

Qualora si tratti di trasformare una scuola media o normale in a'tra scuola media o normale che importi una spesa maggiore, l'ante interessato dovrà, nel chiedere tale trasformazione, impegarsi con le forme e garanzie stabilite dalla legge comunale e provinciale, al pagamento di un apposito contributo. Questo contributo strà pari alla differenza fra quello fissato per la istituzione della scuola, di cui si tratta, con la tabella annessa al R. decreto 28 aprile 1910, n. 307, e la media della spesa sostenuta dallo Stato per nantenimento della scuola già esistente, nel triennio precedente all'anno scolastico, in cui il decreto di trasformazione è emesso.

Art. 15.

I provvedimenti di trasformazione autorizzati dalla presente legge qualora importino obbligo agli enti locali di corrispondere un contibuto suppletivo devono essere preceduti dal parere della Comnissione istituita coll'art. 11 del R. decreto 3 agosto 1909, n. 630.

I trasporti di fondi occorrenti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione in attuazione dei provvedimenti di trasformazone di scuole medie o normali sono effettuati con decreto del mi-

nistro del tesoro nella misura corrispondente alla spesa effettiva necessaria al mantenimento della scuola di nuova formazione, salvo la costituzione a parte del fondo pei concorsi dello Stato disposti dall'art. 9 della presente legge a vantaggio dei Comuni che istituiscono corsi tecnici complementari. Ove però la nuova scuola importi una spesa maggiore, non sarà trusportata al capitolo di sua competenza se non la somma corrisposta alla spesa effettiva sostenuta nell'anno scolastico precedente per il mantenimento della scuola che si trasforma.

Art. 16.

Gli insegnanti delle scuole trasformate sono conservati nei rispettivi ruoli a tutti gli effetti amministrativi ed i posti che eccedano quelli corrispondenti agli organici, saranno compensati con le prime vacanze che si verificheranno.

TITOLO III.

Disposizioni generali

Art. 17.

Nel caso di trasformazione degli Istituti di cui al titolo I della presente legge, per quanto riguarda la sistemazione del personale direttivo ed insegnante e delle istitutrici con o senza insegnamento, saranno seguite le norme da stabilirsi nel regolamento, purchè il personale medesimo sia stato assunto in servizio con nomina regolare od, in difetto di nomina regolare, presti da almeno un triennio lodevole servizio; e salve le prescrizioni che il regolamento stabilirà a riguardo di coloro che non avessero i titoli di abilitazione prescritti.

Art. 18.

È data facoltà al Governo di concorrere alla istituzione di asili infantili modello, con annessa scuola pratica magistrale per educatrici della infanzia nelle Provincie contemplate dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, ed al loro mantenimento, coi fondi stabiliti per effetto dell'art. 72 della citata legge e col fondo residuale proveniente dalla legge stessa.

È pure data facoltà al Governo di concorrere alla fondazione ed al mantenimento delle accennate istituzioni nelle altre Provincie del Regno coi fondi stanziati nel capitolo 51 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1912-913 e nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La misura del concorso dello Stato nelle spese per le dette istituzioni verrà stabilita in speciali convenzioni da stipularsi con gli enti locali e da approvarsi con decreti Reali.

Per l'istituzione degli asili modello nelle provincie contemplate nella citata legge 15 luglio 1906, n. 383, occorre sentire il parere della Commissione centrale istituita dall'art. 73 di essa legge.

Colle norme stabilite nei commi precedenti potranno essere istituiti corsi estivi agli effetti di conferire il diploma di assistente o di maestra giardiniera alle insegnanti che abbiano i requisiti che saranno richiesti dal regolamento.

Il regolamento fissera anche le condizioni per l'ammissione alle scuole pratiche magistrali di cui ai commi precedenti, e i limiti, la natura e la durata degli insegnamenti e tirocinio che dovranno farsi in queste scuole e nei corsi estivi pel conferimento dei diplomi relativi, e fissera inoltre le tasse d'iscrizione e di diploma sì per le dette scuole che pei corsi estivi.

Art. 19.

Le scuole elementari e gli asili d'infanzia mantenuti dagli enti morali, i cui Istituti siano trasformati a norma della presente legge, possono essere scelti, insieme con le altre pubbliche scuole ed asili esistenti nel Comune, pel tirocinio degli alunni delle scuole normali del Comune stesso.

Art. 20.

Le disposizioni contenute nell'art. 67 della legge 4 giugno 1911,

n. 487, sono estese agli enti morali di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge, quando per la trasformazione che fosse già avvenuta o che avverrà dei loro Istituti occorra provvedere alla costruzione od acquisto di nuovi locali, o all'adattamento, ampliamento o restauro degli edifici esistenti.

La concessione dei mutui sarà garantita a norma del penultimo comma dell'art. 24 della predetta legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 21.

Il riordinamento di cui al titolo II, oltre che su richiesta dei Comuni interessati, i quali dovranno deliberare di assumere gli obblighi derivanti dal riordinamento stesso, può essere promosso dal ministro della pubblica istruzione, il quale, in questo caso, invita i Comuni a deliberare sulla proposta di riordinamento e sull'assunzione degli oneri che ne dipendono.

Sulla proposta debbono essere sentiti:

- a) il Consiglio scolastico;
- b) gli enti locali che eventualmente concorrono al matenimento degli Istituti da trasformare;
- c) la sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media; dopo di che tutti gli atti saranno trasmessi alla Giunta del Consiglio superiore pel suo parere.

Art. 22.

Il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato, pubblicherà le norme relative alla sistemazione e concessione delle borse e dei posti di studio per gli alunni delle scuole magistrali, che siano comunque a carico dello Stato, nonchè dei posti di studio che attualmente si godono parimente a carico dello Stato presso Istitutⁱ d'istruzione e di educazione femminile, con facoltà di abrogare o modificare le norme attualmente vigenti, anche se di origine legislativa, conservando però la destinazione dei posti e delle borse di privata fondazione, e, per quanto sarà possibile, anche la destinazione degli altri posti di studio e borse.

Qualora tile sistemazione importi modificazioni di norme statuta ie o di convenzioni nella riforma degli statuti o delle convenzioni, dovrà seguirsi il procedimento stabilito nell'art. 2 e seguenti della presente legge.

Ar. 23.

La presente legge non si applica alle istituzioni pubbliche di beneficenza e a quelle ad este equiparate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, le quali rimangono soggette a questa ultima legge e all'altra del 18 luglio 1904, n. 390.

Nei casi previsti dagli articoli 1, 6 e 22, le proposte di trasformazione degli en i e degli Istituti ai quali non sia stato, prima dell'andata in vigore della presente legge, irrevocabilmente disconosciuto il carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza, debbono essere comunicate al Ministero dell'interno, affinche promuova l'accertamento della n. tura giuridica di essi secondo le norme in vigore.

Gli enti e gli Istiti ti aventi fine di istruzione e di educazione pei quali rimanga escluso il carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza, saranno assoggettati alle disposizioni della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 25 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Viste, Il guardasigilli: Finocchiaro-Apaule.

Il numero 779 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

por grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quante segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 30 gennaio 1913, n. 83, col quale il Governo del Re fu autorizzato a modificare la competenza dell'ispettore superiore per le opere pubbliche in Tripolitania e in Cirenaica e a definire, in relazione ad essa, quella del ministro delle colonie e del governatore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - BERTOLINI.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Allegato.

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE DITALIA

Viste le leggi 23 marzo 1912, n. 232, 6 luglio 1912, n. 749, e 16 dicembre 1912, n. 1312;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205:

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro delle colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governo del Re è autorizzato a modificare la competenza dell'ispettore del genio civile per le opere pubbliche in Tripolitania e Cirenaica, e a definire, in relazione ad essa, quella del ministro delle colonie e del governatore.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chianque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 30 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - BERTOLINI.

Il numero **780** della raccolta ufficiale delle leggi e dei decrei del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 34, primo capoverso, della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 129 del testo unico, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), e prorogato dall'art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 800, è prorogato ancora fino al 31 luglio 1914.

Tutto il personale in soprannumero e straordinario, presentemente in servizio, che nel frattempo venisse a mancare, potrà essere sostituito.

Art. 2.

Gli insegnanti delle scuole medie potranno ricoprire anche l'ufficio di assistente universitario con norme da stabilirsi per regolamento.

Oltre gli aiuti e gli assistenti effettivi indicati nella tabella G della legge 19 luglio 1909, n. 496 (I del testo unico approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), potranno nominarsi aiuti e assistenti volontari senza stipendio, in numero non maggiore di quello degli effettivi assegnati a ciascun Istituto o a ciascuna cattedra.

Per gli Istituti o cattedre non contemplati dalla tabella stessa il numero degli aiuti e assistenti volontari non potrà essere superiore a due.

Art. 4.

Gli aiuti e gli assistenti effettivi e gli aiuti e gli assistenti volontari sono nominati su proposta dei rispettivi professori.

Nella nomina ad assistente effettivo si avrà particolarmente riguardo a coloro che abbiano prestato lodevole servizio in qualità di volontari.

Quando una cattedra di materia complementare fornita di personale assistente effettivo o di personale tecnico, rimanga priva di titolare, e venga, anche momentaneamente, soppressa, il personale ad essa addetto potrà essere assegnato ad altra cattedra di materia complementare, sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 6.

Entro il 31 luglio 1914 il Ministero procederà alla revisione delle tabelle G, H, I, annesse alla legge 19 luglio 1909 suddetta, a norma dell'art. 32 della legge stessa.

Art. 7.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione negli esercizi 1913-914 e 1914-915 in dipendenza della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello

Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO - TEDESCO.

Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 773 della raccolta uficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 12 ottobre 1908, n. 649, con cui venne approvato il regolamento per la scuola normale superiore di Pisa;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al regolamento per la scuola normale superiore di Pisa, approvato (con Nostro decreto 12 otíobre 1908, n. 649, è aggiunto un articolo 44-bis così formulato:

- « Articolo 44-bis. Il direttore della scuola potrà, per mezzo del segretario economo, rilasciare copie od estratti di atti e registri da firmare dal direttore modesimo.
- « Per ciascuno di tali atti di cui si faccia domanda, si dovrà pagare, a titolo d'indennità, o diritto di segreteria, L. 1,50, non compreso il costo della carta bollata o della marca corrispondente.
- «I proventi di questi diritti di segreteria saranno versati nella tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 43 della legge di contabilità e saranno poi iscritti nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione in apposito capitolo, insieme con gli altri proventi di cui all'art. 175 del regolamento generale universitario 9 agosto 1910, n. 796 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1913. VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 775 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del regolamento annesso al Nostro de-

creto 27 dicembre 1908, n. 819, per la concessione di compartimenti riservati sulle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la seguente aggiunta alla lettera b) dell'art. 2 del regolamento annesso al R. decreto 27 dicembre 1908, n. 819: « i tenenti generali in posizione ausiliaria, già designati pel comando di un'armata in guerra, richiamati in temporaneo servizio per incarichi speciali e finchè perdurino gli incarichi stessi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SACCHI — TEDESCO.

Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

N. 776

Regio Decreto 30 gennaio 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile « Isabella Grassi » di Schilpario (Bergamo) è eretto in ente morale sotto l'Amministrazione della Congregazione di Carità e ne è approvato lo statuto organico.

N. 777

Regio Decreto 12 giugno 1913, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il canone daziario assegnato al comune di Terranova di Sicilia in provincia di Caltanissetta, è elevato da annue L. 41.622,95 ad annue L. 41.652,59 a decorrere dal 1º gennaio 1911.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli attari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 giugno 1913, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Sora (Caserta).

Il commissario straordinario di Sora non può, nel breve periodo che ancora rimane della sua gestione, condurre a termine gli atti necessari a stabilire le condizioni per il regolare funzionamento della pubblica azienda.

Occorre, infatti, curare l'assetto della finanza, mediante anche la dimissione delle passività e l'accertamento dei risultati delle cessate gestioni, disciplinare le concessioni dell'acqua di proprietà comunale, promuovere il miglioramento dei pubblici uffici e la sod-disfazione completa dei bisogni pubblici, specie nei riguardi dell'igiene e della provvista dell'acqua potabile e definire importanti vertenze in corso.

Altri provvedimenti indispensabili riflettono la sistemazione delle vie e piazze e l'attuazione dei progetti, da tempo compilati, per lo sviluppo agricolo ed industriale della città.

È necessario pertanto prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Sora, in provincia di Caserta:

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sora è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addi 29 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto del 29 maggio 1913:

Pollini Giulio, ingegnere di 4^a classe nel ruolo transitorio del personale aggiunto, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, con decorrenza dal 10 maggio 1913.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissioni nei collegi militari

per l'anno scolastico 1913-914

In vista delle istanze tendenti a promuovere la istituzione, col prossimo anno scolastico, di una sezione di liceo moderno nei collegi militari, questo Ministero autorizza i comandi dei distretti militari ad accettare a tutto il 15 settembre p. v. anche le domande di giovani licenziati dal ginnasio moderno.

In relazione poi al numero delle domande, il Ministero si riserva di far noto agli interessati se la predetta sezione verrà istituita ed in caso affermativo se presso un solo o se presso entrambi i collegi militari.

I posti che eventualmente venissero assegnati ad aspiranti allievi

di liceo moderno saranno però detratti da quelli messi a concorso per la la classe di liceo classico con la circolare 192 del Giornale militare c. a.

Roma, 4 luglio 1913.

Il ministro SPINGARDI.

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 25 maggio 1913:

I seguenti tenenti medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di eta, e sono inscritti, a loro domanda, nel ruolo di milizia territoriale:

Scarpitti Eugenio — Tatulli Giuseppe — Crocco Gennaro — Marafloti Pasquale — Amore Giuseppe — Pintaura Ottorino.

I seguenti tenenti medici di complemento sono dispensati da ogni eventuale servizio militare per ragione di età:

Garroni Augusto — Signorini Emilio — Ranelletti Aristide — Frieri Gaetano.

Con R. decreto del 12 giugno 1913:

Solarino Giovanni, tenente commissario, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età ed è inscritto nel ruolo di milizia territoriale, a sua domanda.

Fantelli Enrico, id., id. id. id., ed è inscritto nella riserva, a sua domanda,

Monni Angiolo, id. — Gerlin Landolfo, id. — Biancardi Dionigi, id., dispensati da ogni eventuale servizio militare, per ragione di età.

Con R. decreto del 19 giugno 1913:

Cantone Francesco, militare di la categoria, laureato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico di complemento.

I sottonotati sergenti allievi ufficiali d'artiglieria sono nominati sottotenenti di complemento nell'arma stessa:

Pinacci Giulio - Dal Monte Luigi.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto dell'8 maggio 1913:

I seguenti militari di truppa sono nominati sottotenenti di milizia territoriale nel corpo d'amministrazione:

Masera Mario — Santoro Carlo — Rota Vincenzo — Virtuani Cesare — Tani Ettore — Caselli Armando.

Con R. decreto dell'11 maggio 1913:

Lollini Ettore, tenente — Gallotti cav. Cesare, id. — Cardillo Salvatore, id., cessano di appartenere al ruolo di milizia territoriale per ragione di età e sono inscritti nel ruolo de gli ufficiali di riserva a loro domanda.

Maruzzi Francesco, sottotenente, dispensato da ogni eventuale servizio militare per ragione di età.

Con R. decreto del 15 maggio 1913:

Fenaroli Giuseppe, militare di 3ª categoria, nominato sottotenente di milizia territoriale arma di cavalleria.

Con R. decreto del 18 maggio 1913:

Nesci Vincenzo, sottufficiale in congedo, ascritto alla milizia territoriale, nominato sottotenente di milizia territoriale, arma di artiglieria.

Con R. decreto del 25 maggio 1913:

I seguenti ufficiali medici cessano di appartenere al ruolo di milizia territoriale per ragione di età e sono inscritti, a loro domanda, nel ruolo di riserva: rianni Nicola, capitano medico — Dell'Anna Donato Michele, id. — Fattori Romeo, tenente medico.

I seguenti militari in congedo, ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti nella milizia stessa, arma di fanteria Barola Vincenzo — Fascio Corrado.

Con R. decreto del 29 maggio 1913:

Irace Osvaldo, furiere in congedo, nominato sottotenente di sussistenza di milizia territoriale.

Ufficiali in congedo provvisorio.

Con R. decreto del 27 marzo 1913:

Bombassei Frascani Alfredo, capitano cavalleria, collocato in posizione ausiliaria, dal 30 gennaio 1913.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 1º maggio 1913:

Casciani cav. Torello, maggiore artiglieria, dispensato da ogni eventuale servizio per infermità comprovata.

Con R. decreto dell' 11 maggio 1913:

I seguenti ufficiali del genio sono dispensati da ogni eventuale servizio militare, per ragione di eta, conservando il grado con la relativa uniforme:

Covelli cav. Alfonso, colonnello — Salvino cav. Achille, tenente colonnello — Mazzini cav. Giuseppe, capitano — Angeleri Francesco, tenente.

Con R. decreto del 16 maggio 1913:

Arciprete Giuseppe, già tenente genio, collocato a riposo per infermità provenienti dal servizio, con R. decreto 24 marzo 1907, ed inscritto nel ruolo degli ufficiali di riserva, a sua domanda, con anzianità 29 novembre 1904.

Con R. decreto del 12 giugno 1913:

Morosini Antonio, capitano commissario — Ruga Caio Mario, id. id., dispensati da ogni eventuale servizio militare, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Promozioni straordinarie per merito di guerra.

Con R. decreto del 22 giugno 1913:

Tassoni cav. Giulio, maggiore generale a disposizione, promosso tenente generale.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 19 giugno 1913:

Lang cav. Guglielmo, maggiore generale comandante scuola applicazione artiglieria e genio ed Accademia militare, promosso tenente generale continuando nel comando anzidetto.

Con R. decreto del 26 giugno 1913:

Massone cav. Emilio, tenente generale comandante IIº corpo d'armata, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 26 giugno 1913.

Ragni cav. Ottavio, id. a disposizione per ispezioni, nominato comandante IIº corpo d'armata dal 26 id.

Sartirana cav. Galeazzo, tenente generale comandante 2ª divisione cavalleria (Veneto), esonerato da tale comando e collocato a disposizione per ispezioni, dal 26 giugno 1913.

Vercellana cav. Giovanni, maggiore generale comandante 6ª brigata cavalleria, id. id. e nominato comandante 2ª divisione cavalleria (Veneto).

Merli-Miglietti cav. Giulio, colonnello comandante reggimento Piemonte reale cavalleria, promosso maggiore generale e nominato comandante 6ª brigata cavalleria.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 27 marzo 1913:

Fiordelisi cav. Francesco, tenente colonnello, collocato a riposo, dal 31 marzo 1913, ed inscritto nella riserva.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 23 gennaio 1913:

Del Vecchio Moisè, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 15 maggio 1913:

De Martino Alfredo, capitano, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con R. decreto del 18 maggio 1913:

Vianello Vittorio, capitano, collocato in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda.

Conti Ugo, capitano in aspettativa, richiamato in servizio.

Negro Vittorio, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 22 maggio 1913:

Valentini Scipione, capitano, collocato in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda.

Mancini Alfredo, id., id. id. per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 25 maggio 1913:

Garau Federico, capitano in aspettativa, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 29 maggio 1913:

Derossi Luigi, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

Il sig. Santaniello Antonio fu Domenico, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 185 ordinale, n. 26 di protocollo e n. 4585 di posizione, stata rilasciata dall'Intendenza di finanza di Salerno in data 14 gennaio 1913, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 3, consolidato 4 l₁2 0₁0, con decorrenza dal 1º ottobre 1909.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Santaniello Antonio, predetto il nuovo titolo sopradescritto senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 giugno 1913.

Il direttore generale GARBAZZI.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
onsolidato 3.50 % >	58639 58679 135737 524294 Solo certificato di usufrutto 524295 Solo certificato di usufrutto	Eredità di Luigi Pintavalle d'Isnello	24 50 17 50 10 50 24 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.50°/ ₀	524296 Solo certificato	Per l'usufrutto a: Berruto Giuseppe fu Giovanni.	
5.50 -70	di usufrutto	Per la proprietà a: Berruto Irma fu Paolo, minore, sotto la tu- tela di Berruto Giovanni di Giuseppe, dom. in Trofarello (Torino)	7 —
Consolidato 5 %	738990	Comune di Carpinone (Campobasso)	10
Consolidato 3.50 °/ ₀	368857	Pizzimenti Pasquale fu Giuseppe, dom. in Messina. Vincolata . »	210 —
Consolidato $3.50^{-0}/_{0}$ Cat. A	14115	Opera pia Guasta in Quargnento (Alessandria)»	35 —
Consolidato 4.50 0/0	3015	Intestata come la precedente	1215 —
•	22956	Intestata come la precedente	1(2 -
•	33104	Opera pia Guasta eretta iπ Quargnento (Alessandria) »	12 —
>	43482	Opera pia Guasta in Quargnento (Alessandria), amm. dalla lo- cale Congregazione di carità	39 —
»	3022	Congregazione di carità di Quargnento (Alessandria) »	111 —
»	53341	Opera pia Motta in Quargnento (Alessandria) »	6 —
Consolidato 3.50 %	258104	Comune di Maida (Catanzaro)	°5 —
Consolidato 3.50 % Cat. A	21493	Comune di Maida (Catanzaro). Vincolata	3 9 —
Consolidato 3.50 %	474023 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà a: Meroni Ettore, Giuseppina, Ambrogio, Irene e Luigi fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Ronchi Ernesta fu Paolo, ved. Meroni, dom. a Niguarda (Mi- lano)	31 50
		Per l'usufrutto a: Ronchi Ernesta su Paolo, ved. di Meroni Luigi.	31 30
•	474024	Meroni Ettore, Giuseppina, Ambrogio, Irene e Luigi fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Ronchi Ernesta fu Paolo, ved. Meroni, dom. a Niguarda (Milano)	168 —
•	25837	Cattaneo conte Giovanni Battista, dom. a Sarzana (Genova). Vin-	
•	i i	colata	94 80
Consolidato	16186	Per l'usufrutto a: Calvani sac. Francesco fu Nicol?.	
2.50°% Cat. A	Solo certificato di usu!rutto	Per la proprietà al: comune di Zungoli (Avellino)»	213 50

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 11 luglio 1913, in L. 102,87.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

10 luglio 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5.50 % netto	96.77 03	95 02 03	96 .67 52
2.50 % netto (1902)	96.37 50	94.62 50	96 27 99
2 % lordo	65 33 33	64.13 33	64 67 07

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Dopo tanta effusione di sangue i belligeranti balcanici entrano nella fase risolutiva. La Bulgaria è ridotta a così mal partito da dovere oggi implorare presso tutte le grandi potenze la cessazione delle ostilità.

Questa è ben certo che si otterrà, perocchè le potenze tutte vi si interessano; ma non si otterrà alle condizioni poste dalla Bulgaria, la Serbia e la Grecia volendo fruire dei vantaggi ottenuti colle armi. I dispacci d'ogni parte intorno alle richieste della Bulgaria sono numerosi e provenienti da fonti autorevoli austriache ed inglesi.

Essi vengono confermati dal seguente da Sofia, 10: L'azione delle potenze si svolge nelle capitali dei belligeranti per merzo di passi separati, ma concordi, per giungere alla cessazione delle ostilità.

La Russia si mostra specialmente premurosa e la sua voce sarà probabilmente tanto più ascoltata in quanto che essa aveva preso l'iniziativa dell'arbitrato prima degli avvenimenti di guerra, che si sono prodotti, per così dire, automaticamente all'infuori della volontà dei Governi e a causa della eccitazione della truppe che si trovavano da troppo tempo le une di fronte alle altre.

Si assicura che la Bulgaria, la quale ha fermato le sue truppe in Macedonia ed è pronta a difendere eroicamente il suo territorio, è anche pronta ad ascoltare la voce della Russia e i consigli delle potenze.

La Serbia, che ha avuto molto perdite nei sanguinosi scontri della settimana scorsa, non desidera neppure essa di continuare una guerra che indebolisce i popoli balcanici.

È probabile ad Atene che gli sforzi delle potenze incontreranno dinicoltà, per riuscire ad arrestare lo slancio dell'esercito inebriato dai suoi recenti successi.

Si quò, tuttavia, sperare che le lezioni date dagli ultimi avvenimenti pon saranno perdute per esse. Soltanto la cessazione immediata delle ostilità permetterà di impedire ogni velleità di azione della Turchia e la limitazione delle rivendicazioni della Rumania.

_*.

Secondo la stampa austriaca e francese, il motivo che oggi affannosamente sospinge la Bulgaria ad ottenere la sospensione delle ostilità colla Serbia e la Grecia non è tanto la gravità delle perdite subite negli ultimi combattimenti, quanto il doppio pericolo che le sovrasta della Rumenia e della Turchia, ambedue pronte ad entrare in campagna contro la Bulgaria.

Si diceva ieri, giusta le notizie pervenute da Londra, che la Rumenia non aveva ancora stabilito un preciso piano di guerra, che però si sarebbe schierata dalla parte che più le sarebbe convenuto, a seconda dell'esito della guerra.

Oggi invece si ha da Bukarest che l'obbiettivo delle truppe rumene sarà nè più nè meno che Sofia; e, mentre da Bukarest pervengono ancora dispacci che parlano della mobilitazione, da Londra, 10, telegrafano:

Nei circoli balcanici di Londra si dichiara che l'esercito rumeno ha ricevuto l'ordine di entrare in Bulgaria e che il Governo rumeno ne ha avvertito la Bulgaria.

*** Secondo informazioni ricevute da Vienna le truppe rumene hanno passato la frontiera bulgara oggi alle 4 pomeridiane.

Da Parigi la dichiarazione di guerra della Rumenia è confermata, come si legge negli ultimi dispacci.

Le pretese della Turchia, che approfitta dell'occasione, non sono ancora ben note.

Ne abbiamo già accennate talune, ed ora si ha da Costantinopoli, 10:

Secondo notizie dai circoli informati, la Porta non ha domandato alla Bulgaria la fissazione della frontiera. Essa però è decisa a richiedere subito dopo lo sgombero dei territori oltre la linea Enos-Midia, la determinazione dei confini.

Questa determinazione ve rebbe compiuta da una Commissione internazionale, i cui membri sono già stati designati da tutte le potenze.

Frattanto la Porta domanderebbe la fissazione di una zona neutra fra i due eserciti.

CRONACA ITALIANA

Le LL. MM. il Re e la Regina, di ritorno dalla va, sono giunti a mezzanotte alla stazione di Porta Nuova, a Pisa, da dove proseguirono, in automobile, per San Rossore.

Al passaggio del treno Reale ad Innsbruk, per quanto il viaggio fosse in forma privatissima, il luogotenente conte Toggenburg e il generale di cavalleria Dankl si recarono alla stazione ed ossequiarono i Sovrani d'Italia nel vagone-salone.

A S. E. Facta. — Il Collegio di Pinerolo offrirà nel giorno 10 agosto un banchetto all'on. Facta, nel grazioso comune di Perosa Argentina.

Il banchetto, per desiderio dell'on. Facta, avrà un carattere di affettuosa intimità fra il deputato ed i suoi elettori.

In omaggio a questo carattere intimo, non verranno diramati inviti agli uomini parlamentari. Molti uomini politici però, sapendo del prossimo banchetto, hanno già mandato affettuosi saluti ed auguri all'on. Facta, che conta fra essi tante salde, personali amicizie.

Fanno parte del Comitato promotore tutti i sindaci del Collegio di Pinerolo,

Smentita. — L'Agenzia Stefani comunica:

« Alcuni giornali hanno pubblicato che, nel fatto d'arme svoltosi il 1º corrente fra Cirene e Saf Saf, le nostre perdite sarebbero state di 250 morti e di 500 feriti.

Le ulteriori notizie pervenute hanno confermato che, com'era stato originariamente comunicato, il numero dei morti e dispersi fu invece di 106 e quello dei feriti di 103 ».

Necrologio. — Ieri, alle 13,30, spirava, nella sua villa di Varese, l'onorevole Pietro Carmine, vice presidente della Camera e presidente del Consiglio provinciale di Milano.

È una dolorosa perdita per il Parlamento.

L'on. Carmine nacque a Camparada nel novembre 1841.

Fece il suo primo ingresso alla Camera nel 1882 deputato del 3º collegio di Milano. Ebbe confermato il mandato dal medesimo collegio per le legislature successive 16ª e 17ª. Poi fu ininterrottamente deputato pel collegio di Vimercate.

Fu ministro delle poste e dei telegrafi nel Gabinetto Di Rudini dal 10 marzo all'11 luglio 1896. Ritornò al Governo con 1' on. Pelloux nel 1893 per reggere il portafoglio delle finanze e tenne lo stesso pertafoglio nel secondo Ministero Pelloux fino al 24 giugno 1900.

L'on. Sonnino lo volle nel Ministero del 1906 affidandogli il portafogli dei lavori pubblici.

Nella decorsa legislatura, dopo la morte di Andrea Costa, venne eletto vice presidente della Camera.

La notizia della morte è stata telegrafata alla presidenza della Camera, dalla quale sono state impartite le disposizioni per i funerali che avranno luogo domani, sabato.

Fenomeni tellurici. — Iermattina circa alle ore 9 è stata avvertita, una breve, violenta scossa di terremoto in parecchi comuni del Cosentino già colpiti dalla scossa del 28 giugno.

Le notizie sinora pervenute a Cosenza dei comuni di Luzzi, San Marco, San Demetrio, Bisignano e Rogiano Gravina segnalano lo spavento delle popolazioni e l'aggravamento dei danni ai fabbrica'i di già danneggiati dalla precedente scossa, senza nessun danno di persone.

Marina militare. — L'incrociatore italiano Amalfi è giunto ieri a Kiel, e vi si tratterra tre giorni.

Marina mercantile. — Il Mendoza, del Lloyd italiano, ha proseguito da Palermo per New York. — Il Tommaso di Savoja, del Lloyd sabaudo, è partito da Buenos Aires per Santos e Genova — Il Duca di Genova, della Veloce, ha proseguito da Dacar per Barcellona e Genova — Il Brasile, idem, ha proseguito da Barcellona per Tenerifa e l'America centrale.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MESSICO, 9. — Il ministro dai lavori pubblici, Robles, ha dato le dimissioni.

Si annuncia che De La Barra si recherà prossimamente a Roma, per rappresentarvi il Messico nella questione dell'arbitrato relativo all'isola di Clipperton.

Si dichiara da buona fonte che De La Barra sarà nominato ministro del Messico a Parigi.

BELGRADO, 10. — I bulgari continuano a ritirarsi, inseguiti con la spada alle reni dalle truppe serbe, le quali non lasciano loro alcuna tregua.

Secondo un rapporto ufficiale i bulgari ritiratisi da Istip avrebbero voluto tentare la resistenza a Radovichte, ma hanno abbandonato questa città all'avvicinarsi delle truppe serbe, le quali hanno occupato tale punto strategico per l'esercito bulgaro.

Le popolazioni hanno accolto calorosamente le truppe serbe.

Sebbene i bulgari avessero portato con loro lo stretto necessario, pure nella precipitosa fuga, hanno disseminato la via di fucili, di munizioni, di viveri e perfino di munizioni di artiglieria.

BELGRADO, 10. — Ieri nel pomeriggio la cavalleria serba, inseguendo il quarto esercito bulgaro, che è stato disperso, ha occupato Radovichte.

Il nemico si ritira precipitosamente nel massimo disordine senza offrire la menoma resistenza.

Nella loro fuga i bulgari non hanno avuto il tempo di seppellire i loro soldati e ufficiali morti durante il combattimento, per modo che molti cadaveri sono stati trovati nelle posizioni che i bulgari occupavano ad Istip.

VIENNA, 10. — I giornali hanno da Costantinopoli che, per far fronte all'urgente bisogno di danaro, il Governo ha intenzione di emettere carta monetata a corso forzoso.

SALONICCO, 10. — Cavalla è stata eccupata dall'ammiraglio Conduriotis ieri sera. I Greci banno pure occupato la valle dello Struma.

PARIGI, 10. — La Camera dei deputati ha continuato stamane la discussione della legge militare discutendo l'articolo 6 che pone la questione dell'età di arruolamento.

L'art. 6 è rinviato alla Commissione che deve studiarlo ancora insieme ai nuovi emendamenti che vi sono stati introdotti.

PARIGI, 10. — La Commissione dell'esercito della Camera dei deputati, nella seduta che ha tenuto oggi nel pomeriggio, ha confermato, all'unanimità meno tre voti, le sue precedenti decisioni contro la coscrizione a 20 anni.

CETTIGNE, 10. — Un proclama del Re diretto al popolo è stato pubblicato oggi.

Il Re esprime il suo profondo dolore nel vedere che gli alleati balcanici abbiano cominciato una guerra fratricida dopo avere così gloriosamente annientato il dominio turco nei Balcani.

Il sangue dei popoli fratelli è scorso dal Danubio a Salonicco. Le prime vittime fatte dalle mani fratricide bulgare sono state dei serbi.

I bulgari hanno anche attaccato i greci, che erano stati eroici, tanto per mare quanto per terra, e avevano reso inapprezzabili servigi agli alleati balcanici.

I bulgari sono stati sedotti e hanno voluto separarsi dalla famiglia slava e, inebriati dal successo comune degli alleati, hanno tentato di impadronirsi dei frutti ottenuti al prezzo di comuni sacrifici.

Essi non hanno voluto obbedire ai consigli fraterni dell'Imperatore di Russia, evitando di versare il sangue degli alleati.

Io spero che da questo sangue - aggiunge il Re - germoglierà egualmente un albero più fiorente di solidariet i slava.

lo invito il mio popolo a compiere anche in tali circostavaze il suo dovere verso la nazione serba.

BELGRADO, 10. — Tutti gli attacchi bulgari alla frontiera serbobulgara fra Zaetchar e Pirot sono stati completamente respinti.

L'attacco e l'occupazione di Knjazevatz sono avvenuti poichè nella città si trovavano pochi soldati, ma l'arrivo di rinforzi ha permesso di respingere e di annientare completamente gli assalitori.

Le misure prese per l'invio di rinforzi impediranno il ripetersi di tali incursioni.

A Vlasma le truppe serbe hanno respinto i bulgari.

Una sezione mitragliatrici e 80 soldati di cavalleria sono caduti nelle mani dei serbi.

Attualmente nessun soldato bulgaro si trova sul suolo serbo.

ATENE, 10 (ore 5 pom.). — Il Ministero della guerra comunica: Secondo notizie inviate dal quartiere generale, l'inseguimento dell'esercito bulgaro da parte dell'esercito ellenico continuò tutta la giornata di martedi.

Combattimenti di estrema violenza furono impegnati nella gola della montagna di Bellech, principalmente sulla strada da Doiran a Strumitza.

Questi combattimenti terminarono con una nuova vittoria del nostro esercito e una nuova ritirata del nemico.

I combattimenti di ieri possono considerarsi come una continuazione delle battaglie di Kilgkich e di Doiran.

La posizione di Doiran costituiva, come è noto, l'estremo depo-

sito di vettovagliamento del quarto esercito bulgaro d'Istip e la sua presa da parte dell'esercito greco ha privato l'esercito bulgaro, che si trovava ad Istip, di gran parte dei suoi approvvigionamenti e della sua unica linea di comunicazione; perchè il suo vettovagliamento, dalla parte di Kustendil e Tsumaia, per Petsovo, presenterebbe difficoltà enormi e sarebbe forse assolutamente impossibile.

Durante la battaglia di Bellech l'esercito greco ha mostrato lo stesso slancio di cui aveva dato prova nei combattimenti anteriori. Esso ha conquistato numeroso trincee nemiche alla baionetta ed ha seminato il disordine nelle file dei bulgari ed ha preso loro nove cannoni.

L'inseguimento è continuato senza alcuna sosta.

L'esercito greco ha preso a Gabrovo due grandi depositi pieni di oggetti di vestiario militare.

Le divisioni greche dislocate all'estrema destra del nostro fronte hanno impegnato oggi un violento combattimento presso il viadotto di Haniderveni, vicino a Demir Hissar, in movimento offensivo contro Hadji Beklik.

COSTANTINOPOLI, 11. — È arrivato con treno speciale Nacevic ricevuto da Essad bey primo dragomanno del Grande Visirato. Osman Nizami pascià è stato incaricato dal Governo ottomano di porsi in rapporto con lui.

Egli ha avuto nel pomeriggio un primo colloquio con Nacevic che è munito dal suo Governo di pieni poteri.

Nacevic ha fatto ad Osman Nizami delle proposte che il Consiglio dei ministri ha lungamente discusse.

Si assicura da buona fonte che Nacevic ha mostrato disposizioni amichevolissime.

Egli avrebbe dichiarato di consentire allo sgombero dei territori fino alla linea Enos-Midia ed avrebbe anche proposto un progetto di frontiera più vantaggioso della linea diretta Enos-Midia. Il Gran visir riceverà oggi Nacevic.

Si attende fra breve la risposta definitiva della Grecia relativa ai negoziati in corso per un accordo.

BUCAREST, 11. -- Il Parlamento è convocato pel 16 corrente.

Nei circoli ufficiosi si dichiara che il Parlamento è convocato perchè l'occupazione di un esteso territorio da parte dell'esercito rumeno è imminente.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del Regio Osservatorio del Collegio romano

10 luglio 1913.

3	
L'altezza della stazione è di metri	60,690
	626
	23.8
	2.66
	4
10000, 00000	V
	6
	14 nuvoloso
terap the second	4.4
	165
Pioggia in min	
10 lugli o 1913.	

In Europa: pressione massima di 770 sul mar Bianco, minime di 753 sulla Russia meridionale; massimi secondari di 767 e 766 sulla Spagna e Malta.

In Italia nelle 24 ore: barometro ridisceso di 2 mill. in Sardegna, ancora salito altrove, fino a 6 mm. in Umbria; temperatura irregolarmente variata al nord, ancora diminuita altrove; venti forti intorno a ponente, in Val Padana, Marche, Abruzzo, Campania, Capitanata, Basilicata e Sardegna; piogrie e temporali sul Veneto; qualche pioggerella sull'Emilia, Marche ed Umbria.

Barometro: massimo a 765 in Sicilia, minimo a 760 sul Golfo

Probabilità: venti deboli o moderati vari al nord, tra sud e ponente altrove; cielo generalmente sereno all'estremo sud e isole; vario al centro, nuvoloso sull'alta Italia con qualche pioggia.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 10 luglio 1913.

	STATO	STATO	TEMPERATURA precedente	
STAZIONI	del ejelo	delmare	massima	minima
	ore 7	ore 7	nelle	24 ore
Porto Maurizio	3/4 coperto	mosso	23 3	17 3
Sanremo Genova	coperto	legg. mosso	24 1	18 1
Spezia	1/2 coperto	calmo	22 8 24 3	i6 2
Cuneo Torino	coberto	***	23 8	13 7 13 0
Alessandria Novara	coperto	iAssi Mani	24 0	12 0
Domodossola	coperto		25 5	10 5
Pavia Milano	3/4 coperto	~**	26 6 25 4	12 1 14 5
Como		-		_
Sondrio Bergamo	coperto		22 0	13 0
Brescia Cremona	3/4 coperto		22 7 23 6	13 0 14 9
Mantova	coperto	_	24 0	14 g
Verona Belluno	1/2 coperto		25 4 21 7	16 0 11 5
Udine	coperto	MDN.	21 0	13 4
TrevisoVicenza	3/4 coperto	_	24 2 24 5	13.7 15.6
Venezia Padova	1/2 coperto	logg. mosso	2 5 0	15 B
Rovigo	1/2 Coperto		24 6 24 7	14 5 13 5
Piacenza	1/4 coperso	_	23 9 25 1	14 3
Reggio Emilia	'/, coperto		25 3	14 4 14 1
Modena Ferrara	*/* cobetto	_	25 2 24 6	15 ± 13 7
Bologna	sereno		25 9	14 8
Rayenna Forlì	1/4 coperto		23 6	16 4
Pesaro	1/4 coperto	oalme oaimo	25 0 26 6	14 0
Urbino	8020110	W. M.	21 2	12 8 11 7
Macerata Ascoli Piceno	sereno		26 0	14 5
Perugia Camerino	coperto 1/4 coperto		21-6	12 0
Lucca	3/4 coperto		20 5 23 1	10 0 14 9
Pisa	1/4 coperto	molto agit.	22 6 23 6	14 9 18 0
FirenzeArezzo	sereno	moreo ugia.	25 g	13 4
Siena	1/2 coperto		23 8 22 7	12 2 13 5
GrossetoRoma	1/4 coperto 1/4 coperto		27 0	12 6
Teramo	sereno		25 9 27 4	16 5 12 4
Chieti	sereno 1/4 coperto		24 8	144
Agnone Foggia	sereno		20 8 22 5	10 8 10 9
Bari	sereno	legg. moss	28 0 29 0	21 0 16 2
Lecce Caserta	1/4 coperto		29 3	16 6
Napoli	sereno	legg. mosso	25 0 22 4	14 2
Benevento	1/4 coperto		24 ()	lg 1
Mileto	1/2 coperto	_	23 0 25 1	10 4 12 1
Cosenza	1/, coperto sereno	-	19 4 27 5	97
Tiriolo	sereno		27 0	13 5 10 0
Trapani	coperto	calmo	24 0	20.9
Palermo	nebbioso 3/4 coperto	calmo	29 1	20 2 15 9
Caltanissetta Messina	sereno	#almo	27 8 27 0	19 7 17 0
Catania	3/4 coperto	calmo	26 0	18 6
Siracusa Cagliari			29 3	19 7
Sassari	*/4 coperto sereno	mosso	28 2 21 4	13 0 14 4
			~- = [171 12